



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2019, N. 1386

POR FESR 2014-2020 - Asse 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (Priorità di investimento "4C" - Obiettivo specifico "4.1" - Azioni 4.1.1 e 4.1.2) - Bando 2019

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 AGOSTO 2019, N. 1386

POR FESR 2014-2020 - Asse 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (Priorità di investimento "4C" - Obiettivo specifico "4.1" - Azioni 4.1.1 e 4.1.2) - Bando 2019

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l'art.47, comma 1, in cui si stabilisce che per ciascun Programma Operativo, lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l'art.10 "Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza";

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015;

- la propria deliberazione n.179 del 27/2/2015 recante "Preso d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26, recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 1 marzo 2017, n. 111 che approva il Piano Energetico Regionale 2030 e il Piano Triennale di Attuazione 2017-2019;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 20 luglio 2015, n. 967, recante "Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)";

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 7 settembre 2015, n. 1275, recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica) (art. 25-ter L.R. 26/2004 e s.m.)" e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Considerato che:

- il POR FESR 2014-2020 dell'Emilia-Romagna risulta costituito da 6 Assi prioritari che costituiscono la struttura operativa sulla quale si basa il raggiungimento degli obiettivi strategici e specifici individuati;

- nella sezione 2 vengono riportati i dettagli degli Assi prioritari, tra cui l'Asse 4 recante "Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo" e le relative priorità di investimento;

- in particolare le priorità di investimento:

a) "4c" che intende sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa;

Considerato, inoltre, che:

- nell'ambito della priorità di investimento "4c":

1. è individuato il seguente obiettivo specifico:

● "4.1" ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili attraverso la seguente priorità di investimento;

2. sono individuate le seguenti azioni specifiche:

● "Azione 4.1.1" Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici;

● "Azione 4.1.2" Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR istituito con propria delibera n. 211 del 6 marzo 2015 ha approvato nella sessione del 31 marzo 2015 i criteri di selezione delle operazioni relative alle singole attività di ogni Asse del POR;

Dato atto inoltre che:

- nel piano finanziario del POR FESR all'Asse 4 risultano attribuite per il periodo 2014-2020 risorse pari ad € 104.379.054,00;

- le procedure attivate con proprie deliberazioni n. 610/2016 e n. 1978/2017 prevedevano lo stanziamento di complessivi € 28.000.000,00 e a seguito degli atti di concessione ed impegno risultano ancora disponibili risorse tali da attivare la presente procedura;

Ritenuto pertanto opportuno:

- avviare nell'ambito della priorità d'investimento "4c" entrambe le azioni "4.1.1" e "4.1.2" sopra citate;

- approvare il bando “POR FESR 2014-2020 - ASSE 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) - BANDO 2019”, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- stabilire che l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del presente bando verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

In specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

Precisato inoltre che le agevolazioni oggetto del presente bando non costituiscono aiuti di Stato ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto non vengono concesse per lo svolgimento di attività economica, atteso che l'attività esercitata dei soggetti ammissibili rientra nelle funzioni essenziali dell'attività pubblica o è ad essa connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta;

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 702/2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” ed in particolare l'allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (legge di stabilità regionale 2019)”;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la propria deliberazione n. 2301 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la L.R. 30 Luglio 2019, n. 14 “ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA 2019-2021”.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto ancora applicabile;

- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 898/2017 recante “Direttiva contenente disposizioni organizzative della regione Emilia-Romagna in materia di accesso”;

- n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e n. 87/2017 inerenti la riorganizzazione dell'ente regionale;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174 del 31 gennaio 2017 con cui è stato conferito tra gli altri l'incarico dirigenziale al Dr. Silvano Bertini presso lo scrivente Servizio, nel quale sono confluiti i Servizi "Politiche di Sviluppo Economico, Ricerca Industriale e Innovazione tecnologica" e “Servizio Energia ed Economia Verde”.

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate

1. di approvare il bando “POR FESR 2014-2020 - ASSE 4: Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica (priorità di investimento "4C" - obiettivo specifico "4.1" - azioni 4.1.1 e 4.1.2) - **BANDO 2019**”, di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al dirigente competente per materia:

- l'individuazione dei beneficiari del contributo sulla base dei risultati della valutazione effettuata;

- la quantificazione e la concessione dei contributi;

- l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio nonché la liquidazione dei contributi e la richiesta di

emissione dei relativi titoli di pagamento e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

- l'eventuale modifica che si rendesse necessaria della modulistica approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente delibera;

- la definizione con successivo atto e pubblicazione del manuale contenente le modalità di accesso e di utilizzo dell'applicativo web necessario per la presentazione della domanda in seguito al coordinamento con la predisposizione informatica del sistema informativo per la presentazione delle domande e della seguente gestione dei progetti approvati;

- l'approvazione del manuale di rendicontazione dei progetti agevolati, nel quale potranno essere contenute modifiche correttive ed integrative di carattere tecnico, mantenendo comunque inalterati i criteri e i principi desumibili dal presente bando;

- l'approvazione della modulistica che dovrà essere obbligatoriamente utilizzata dai beneficiari per la rendicontazione degli

interventi finanziati;

3. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

4. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva degli allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sui siti <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/> e <http://energia.regione.emilia-romagna.it/>;

5. di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.



POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020 - ASSE 4: INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E
DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (PRIORITA' DI
INVESTIMENTO "4C" - OBIETTIVO SPECIFICO "4.1" - AZIONI
4.1.1 E 4.1.2) - BANDO 2019

Indice

- Art. 1 - Obiettivi del Bando
 - Art. 2 - Definizioni
 - Art. 3 - Soggetti che possono presentare domanda
 - Art. 4 - Interventi e criteri di ammissibilità
 - Art. 5 - Criteri di ammissibilità, di valutazione e di priorità delle iniziative proposte e metodi di calcolo
 - Art. 6 - Rilevazione degli indicatori di output
 - Art. 7 - Spese ammissibili al contributo regionale
 - Art. 8 - Carattere ed entità del contributo regionale
 - Art. 9 - Cumulo degli aiuti
 - Art. 10 - Presentazione delle domande di contributo - Termini e modalità
 - Art. 11 - Istruttoria delle domande
 - Art. 12 - Comunicazione degli esiti dell'istruttoria e concessione dei contributi
 - Art. 13 - Realizzazione degli interventi
 - Art. 14 - Risorse e crono-programma
 - Art. 15 - Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del contributo
 - Art. 16 - Requisiti di ammissibilità delle spese
 - Art. 17 - Modalità di pagamento e di quietanza
 - Art. 18 - Esame della documentazione di rendicontazione e liquidazione del contributo spettante
 - Art. 19 - Controlli e casi di revoca del contributo
 - Art. 20 - Obblighi a carico dei beneficiari del cofinanziamento
 - Art. 21 - Responsabile del procedimento
- Tutela della privacy
- Allegati al bando:
- Allegato 1: INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO E METODI DI CALCOLO
 - Allegato 2: SCHEMA DI RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO
 - Allegato 3: INDICAZIONI METODOLOGICHE PER ELABORARE IL RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA
 - Allegato 4): SCHEMA DI SINTESI DEL BANDO

Art. 1 - Obiettivi del Bando

- 1.1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Asse 4 (Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo) del Programma Operativo FESR 2014-2020, intende sostenere gli enti pubblici affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, valorizzazione delle fonti rinnovabili, riduzione delle emissioni di gas serra, con particolare riferimento allo sviluppo di misure di miglioramento della efficienza energetica negli edifici pubblici e ad incentivare politiche di mobilità elettrica.
- 1.2. Il presente Bando attua quanto richiamato nel punto precedente mediante la realizzazione di impianti, sistemi e servizi energetici con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali e organizzativi che utilizzano fonti rinnovabili di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, anche nelle previsioni della L.R. n. 26/04 e del Piano Triennale di Attuazione 2017-2019 del Piano Energetico Regionale al 2030.
- 1.3. In conformità agli obiettivi ed agli indirizzi di politica energetica regionale di cui alla L.R. 26/04 il presente bando favorisce ed incentiva interventi volti alla realizzazione, negli edifici e nelle strutture pubbliche del patrimonio ospedaliero-sanitario, delle seguenti misure:
 - a. incremento dell'efficienza energetica;
 - b. produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo

Art. 2 - Definizioni

Edificio: sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici mediante muri che si elevano dalle fondamenta al tetto senza soluzione di continuità. Ai fini del presente bando il termine si riferisce ad un intero edificio (di norma

individuato da un'unica particella catastale) o a plessi di edifici purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) che gli edifici del plesso siano adibiti ad un uso pubblico secondo la definizione successiva; 2) che gli edifici del plesso siano catastalmente confinanti.

Edificio adibito ad uso pubblico: edificio di proprietà pubblica o privata, il cui volume lordo riscaldato sia destinato prevalentemente (superiore al 50%) ad attività istituzionale di uno dei soggetti di cui all'art. 3 del presente bando. Sono inoltre considerati ad uso pubblico gli edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica purché il volume lordo riscaldato delle unità immobiliari alienate e/o non destinate a residenza del medesimo edificio non ecceda il 50% del volume lordo riscaldato dell'intero edificio. Nel caso in cui l'edificio sia di proprietà privata l'atto giuridico che ne consente l'uso pubblico deve essere vigente per ulteriori dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà di enti pubblici o di società a totale partecipazione pubblica.

Edificio ad energia quasi zero: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni della DGR 1275/2015 e ss.mm.ii., che rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di cui alla DGR 967/2015. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema prodotta in situ.

Progetto: realizzazione di uno o più interventi rispondenti ai criteri di ammissibilità definiti al successivo art. 4.

Impianto termico o di climatizzazione: impianto come definito all'allegato A-7, DGR 1275/2015 e ss.mm.ii.

Superficie utile: superficie utilizzata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale.

Volume lordo riscaldato: volume interessato dal funzionamento degli impianti energetici di climatizzazione invernale considerato per la determinazione del corrispondente indice di prestazione energetica.

Art. 3 - Soggetti ammissibili

3.1 Possono accedere ai contributi previsti nel presente bando per la realizzazione di progetti conformi agli obiettivi di cui all'art. 1, rientranti tra le misure di cui all'art. 4 e che rispettano i requisiti prestazionali di cui all'art. 5, i soggetti nel seguito indicati:

- a) comuni;
- b) province;
- c) città metropolitana;
- d) unioni di comuni, compreso il circondario imolese;
- e) società a capitale interamente detenuto, direttamente o tramite società aventi le medesime caratteristiche, da soggetti di cui alle lettere da a) a d) e rispondenti ai requisiti di società in-house di cui all'art. 12 della direttiva 2014/24/CE;
- f) società a capitale interamente detenuto dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 13, del Dlgs 267/2000 e s.m.i., limitatamente al patrimonio inalienabile e non funzionale all'erogazione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- g) altri soggetti pubblici o amministrazioni pubbliche (solo quelle definite ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- h) ACER.

3.2 Non sono ammissibili i soggetti di cui all'art. 3 del bando approvato con DGR 856/2019.

Art. 4 - Interventi e criteri di ammissibilità

4.1 Sono considerati ammissibili i progetti realizzati negli edifici, secondo la definizione di cui all'art. 2, aventi sede nel territorio regionale, nella disponibilità dei soggetti ammissibili secondo l'ordinamento giuridico vigente. Nel caso di edifici il cui titolo di disponibilità sia diverso dalla proprietà, la durata residua della disponibilità deve essere pari ad almeno 10 anni a partire dalla data di presentazione della domanda.

4.2 Sono ammissibili i seguenti interventi che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- I. riduzione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ($EP_{gl,nren}$) rispetto a quello dello stato di fatto calcolato in uso standard secondo i metodi di calcolo riportati in Allegato 1;
- II. riduzione del fabbisogno energetico annuale, rispetto a quello dello stato di fatto, per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone o cose, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti in Allegato 1;
- III. realizzati in edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale in uso. L'uso deve essere dimostrato da consumi energetici reali nell'anno o nel periodo di riferimento della diagnosi energetica allegata alla domanda di contributo (per la definizione dell'anno o del periodo di riferimento si rimanda all'Allegato 3);
- IV. rientrare tra gli interventi di efficientamento energetico suggeriti dalla diagnosi energetica dell'edificio allegata alla domanda di ammissione a contributo.

Tali interventi pertanto potranno riguardare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- riduzione delle trasmittanze termiche dell'involucro edilizio opaco o trasparente;
- sistemi schermanti per la protezione dalla radiazione solare;
- miglioramento delle prestazioni energetiche dell'impianto di climatizzazione, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
- installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione per la climatizzazione degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione di impianti solari;
- installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la tele gestione dell'edificio;

- efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori).
- 4.3 Sono esclusi interventi che riguardano l'illuminazione di ambienti esterni all'edificio.
- 4.4 Gli interventi ammessi a contributo devono essere realizzati su edifici esistenti ed in uso alla data di presentazione della domanda. Non sono ammessi interventi su immobili di nuova costruzione o su ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano edifici demoliti e ricostruiti.
- 4.5 Nel caso di edificio in cui sono presenti porzioni a destinazione d'uso non ammesse dal presente bando, il progetto è considerato ammissibile a condizione che il volume lordo riscaldato complessivo di tali porzioni sia inferiore o uguale al 50% del volume lordo riscaldato dell'intero edificio.
- 4.6 Per i progetti che prevedono la trasformazione di edifici esistenti in "edifici ad energia quasi zero" è definito un costo massimo ammissibile unitario, incluse spese tecniche, di 500 euro/mq di superficie utile riscaldata, per ogni edificio trasformato. Per tali progetti l'attestato di prestazione energetica redatto alla conclusione di lavori deve riportare la classificazione di "edificio ad energia quasi zero".
- 4.7 Non sono ammissibili progetti che riguardano edifici che sono già stati oggetto di concessione di contributo a valere sui bandi approvati con DGR 610/2016 e 1978/2017.
- 4.8 Non sono ammissibili progetti che prevedono la sola installazione di impianti per la produzione di energia, termica o elettrica, rinnovabile (es. non sono ammissibili progetti che prevedono esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici).
- 4.9 Gli interventi che prevedono la produzione di energia rinnovabile elettrica sono ammissibili a condizione che l'energia prodotta sia autoconsumata all'interno dei confini del sistema edificio impianti per almeno il 70%.
- 4.10 Non sono ammissibili progetti per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l'operatore economico selezionato per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo.
- 4.11 I sistemi contrattuali utilizzabili dai beneficiari per la selezione degli operatori economici qualificati cui

affidare gli interventi di efficientamento energetico finanziati con il presente bando possono essere: a) **contratti di appalto** come definiti e disciplinati nel vigente Codice dei contratti pubblici; b) **contratti di partenariato pubblico privato (PPP)** come definiti e disciplinati nel vigente Codice dei contratti pubblici. Non è possibile fare ricorso ad entrambi i sistemi contrattuali per la realizzazione del progetto.

- 4.12 Non sono ammissibili operazioni PPP in cui non sia stato stabilito contrattualmente l'importo dei lavori per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edificio oggetto della domanda di contributo.
- 4.13 Ogni domanda di contributo deve riguardare interventi da realizzarsi in un unico edificio o plesso di edifici, secondo la definizione riportata all'art. 2.
- 4.14 Non sono previste limitazioni al numero di domande da presentare.
- 4.15 Non sono ammesse domande di contributo per cui la spesa ammessa, come definita all'art. 7, è inferiore ad **euro 70.000,00** (IVA esclusa). Tale limite minimo di spesa deve essere rispettato, **pena la revoca totale del contributo concesso**, anche in seguito alla richiesta di liquidazione del saldo del contributo.

Art. 5 - Criteri di ammissibilità, di valutazione e di priorità delle iniziative proposte e metodi di calcolo

- 5.1 Al fine di stabilire l'ammissibilità della domanda presentata a contributo si utilizzerà una graduatoria il cui punteggio è ottenuto in base all'indicatore prestazionale sintetico (IPS) definito dalla formula riportata in Allegato 1.
- 5.2 Tutte le domande che saranno ammissibili dal punto di vista formale (requisiti del proponente e completezza della documentazione) verranno esaminate sulla base di criteri di ammissibilità sostanziale, di valutazione e di priorità in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, come esplicitati nel successivo punto.

Art. 6 Rilevazione degli indicatori di output

- 6.1 La costruzione del set di indicatori per le azioni 4.1.1 e 4.1.2 è stata condotta dalla Regione Emilia-Romagna ottemperando alle disposizioni comunitarie contenute nel

format per la compilazione dei Programmi e attraverso l'adozione di alcuni principi generali, utili per una corretta alimentazione degli stessi.

6.2 Il presente paragrafo ha lo scopo di illustrare per ciascuna azione:

- il set di indicatori di output assunti nell'ambito del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 con particolare riferimento a quelli la cui valorizzazione, in sede di domanda e rendicontazione, deve essere fornita dal beneficiario;
- le relative definizioni;
- le modalità con le quali tali indicatori devono essere valorizzati a conclusione dei progetti e la documentazione da allegare.

6.3 Nel dettaglio gli indicatori dell'Asse 4, in cui ricade la presente procedura, sono:

Azione	Indicatore	Unità di misura	Significativo per il Performance Framework
4.1.1 4.1.2	Energie rinnovabili: capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (CO30)	MW	N
4.1.1 4.1.2	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (CO34)	Tonnellate equivalenti di CO2	N
4.1.1 4.1.2	Numero di edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica (DPR 4.c.1)	Numero	N
4.1.1 4.1.2	Risparmio conseguibile (Energia primaria) (DPR 4.c.2)	GWh	N
4.1.1 4.1.2	Risparmio di emissioni CO2 (DPR 4.c.3)	Tonnellate equivalenti di CO2	N
4.1.1 4.1.2	Risparmio di emissioni di PM10 (DPR 4.c.4)	Kg PM10	N
4.1.1 4.1.2	Risparmio di emissioni di NOx (DPR 4.c.5)	Kg NOx	N

Si precisa che i valori dei suddetti indicatori potranno essere oggetto di verifica a campione dalla struttura di controllo preposta.

DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI

Energie rinnovabili: capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (CO30)

L'indicatore fa riferimento all'incremento della potenza installata di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili originato dal progetto finanziato. Per energia rinnovabile si intende ogni fonte di energia che non sia fossile o nucleare.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmata.

A supporto del dato è possibile allegare documentazione tecnica e/o progettuale da cui risulti l'incremento di potenza installata di impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve descrizione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (CO34)

L'indicatore è valorizzato stimando la diminuzione annua delle emissioni di gas ad effetto serra, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di gas serra, e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia risparmiata.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmata.

A supporto del dato è possibile allegare documentazione tecnica e/o progettuale (es. metodi di calcolo e fattori di emissione utilizzati) da cui risulti la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale

della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve descrizione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

Numero di edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica (DPR 4.c.1)

L'indicatore fa riferimento al numero di edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica, di norma uno per ogni progetto finanziato.

Con il termine di edificio si intende un sistema costituito da un involucro edilizio che delimita uno spazio di volume definito dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti energetici installati stabilmente al suo interno o nelle sue adiacenze ed asserviti al suo funzionamento.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Questo indicatore non richiede una specifica documentazione da allegare, potendo essere desunto con certezza dalla scheda riepilogativa allegata dal beneficiario in sede di rendicontazione.

Risparmio conseguibile (Energia primaria) (DPR 4.c.2)

L'indicatore fa riferimento alla stima di risparmio di energia primaria conseguibili dal progetto sostenuto ed esso indica la diminuzione totale del consumo annuo e non il consumo totale risparmiato.

Per la sua valorizzazione i calcoli sono basati sul certificato energetico degli edifici.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Il beneficiario o il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmata.

A supporto del dato è possibile allegare documentazione tecnica e/o progettuale da cui risulti il risparmio di energia primaria. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve descrizione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

Risparmio di emissioni CO2 (DPR 4.c.3)

L'indicatore è valorizzato stimando la diminuzione annua di emissione di CO2, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la

riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di gas serra, e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia primaria risparmiata.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmata.

A supporto del dato è possibile allegare documentazione tecnica e/o progettuale (es. metodi di calcolo e fattori di emissione utilizzati) da cui risulti la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve descrizione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

Risparmio di emissioni di PM10 (DPR 4.c.4)

L'indicatore è valorizzato stimando la diminuzione annua di emissione di PM10, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di PM10 e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia primaria risparmiata.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmato.

A supporto del dato è possibile allegare documentazione tecnica e/o progettuale (es. metodi di calcolo e fattori di emissione utilizzati) da cui risulti la riduzione delle emissioni di PM10. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve descrizione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

Risparmio di emissioni di NOx (DPR 4.c.5)

L'indicatore è valorizzato stimando la diminuzione annua di emissione di NOx, prendendo a riferimento l'anno di conclusione dell'intervento. Il dato annuale esclude, pertanto, che esso possa essere valorizzato stimando la riduzione totale che si ipotizza di registrare nell'intero arco temporale di realizzazione del progetto.

Metodi di stima

In presenza di progetti finalizzati alla produzione di energia rinnovabili, in sostituzione di altre fonti, l'ipotesi da assumere è che tale fonte sia neutra, in termini di emissioni di gas serra, e, pertanto, che la stima debba essere calcolata in termini di riduzioni delle emissioni conseguenti alla sostituzione degli impianti precedenti.

In presenza di interventi finalizzati al risparmio energetico la stima dovrà basarsi sulla quantità di energia primaria risparmiata.

Documentazione da allegare in fase di rendicontazione

Il beneficiario o Il tecnico responsabile dell'intervento deve compilare una scheda riepilogativa dei valori degli indicatori, tra cui quello in oggetto, debitamente firmata.

A supporto del dato è possibile allegare documentazione tecnica e/o progettuale (es. metodi di calcolo e fattori di emissione utilizzati) da cui risulti la riduzione delle emissioni di NOx. Nel caso in cui tale documentazione sia già presente nella sezione documentale della rendicontazione, è utile allegare nella sezione indicatori una breve descrizione (composta anche di poche righe) in cui si indicano i documenti che comprovano il valore dell'indicatore.

Art. 7 - Spese ammissibili al contributo regionale

- 7.1 Per la realizzazione degli interventi previsti nel presente bando sono ammissibili, le seguenti tipologie di voci di spesa:
- a) progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica (max 20% di b);
 - b) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere ammessi a contributo, ivi inclusi opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza.
- 7.2 Le spese di cui al punto precedente si intendono IVA inclusa solo se l'imposta costituisce un costo per il soggetto richiedente. Se l'IVA sia inclusa o esclusa andrà indicato in sede di domanda con apposita dichiarazione. Pertanto, il piano dei costi contenuto nel modulo di domanda dovrà essere compilato includendo l'IVA solo se l'imposta costituisce un costo.
- 7.3 Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di terreni, fabbricati, macchinari o beni usati.
- 7.4 Non sono ammissibili spese per la realizzazione di interventi nelle porzioni di edificio a destinazione d'uso non ammesso al bando.
- 7.5 Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto per essere ritenute ammissibili devono:
- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando;
 - riferirsi esplicitamente alla realizzazione del progetto proposto;
 - rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili;
 - essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variante autorizzata;
 - essere congrue con le finalità ed i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate agli artt. da 15 a 17.

7.6 Nel caso di contratti di appalto, affidati nel rispetto Codice dei contratti pubblici vigente, le spese per essere considerate ammissibili devono essere chiaramente imputate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo.

7.7 Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come definiti dall'art. 2, comma n) del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, aggiudicati mediante appalti, le spese ammissibili corrispondono ai canoni dovuti come corrispettivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione energetica ammessi a contributo.

In tal caso l'investimento si intende completamente sostenuto dal beneficiario alle seguenti condizioni:

- sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 12.2 del bando;

- dalla rendicontazione delle spese sostenute dall'aggiudicatario si evinca l'esatto importo dei lavori di riqualificazione sostenuti da quest'ultimo;

- l'importo dei canoni pagati dal beneficiario, relativi ai soli costi per gli interventi di riqualificazione energetica, alla data di presentazione della rendicontazione del saldo sia almeno pari all'importo dato dal prodotto delle spese sostenute dall'aggiudicatario ritenute ammissibili per la % di contributo richiesta in sede di domanda.

7.8 Nel caso di un'operazione PPP le spese per la realizzazione degli interventi, sostenute e pagate dal partner privato, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, possono essere considerate sostenute e pagate da un beneficiario e incluse in una richiesta di pagamento alla Regione, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:

a) il beneficiario ha sottoscritto un accordo PPP con un partner privato;

b) il responsabile del procedimento per conto dell'Autorità di gestione ha verificato che le spese dichiarate dal beneficiario siano ammissibili ai sensi dell'art. 7.1, siano state pagate dal partner privato e che l'operazione sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, nonché al programma ed alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

- 7.9 Nel caso di operazioni PPP non sono ammessi costi del personale del partner privato.
- 7.10 Nei casi di cui al punto 7.8 il beneficiario è tenuto ad aprire un "conto di garanzia" (per la cui definizione si rimanda all'art. 2, comma 26, del Regolamento (UE) 1303/2013), ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 e di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Delegato (UE) 2015/1076, stabilendo nel contratto con il soggetto privato:
- a) le condizioni alle quali possono essere effettuati pagamenti al partner privato;
 - b) la possibilità o meno per l'organismo di diritto pubblico di utilizzare, in quanto beneficiario, il conto di garanzia come garanzia dell'assolvimento dei propri obblighi, o di quelli del partner privato, previsti dal contratto;
 - c) le modalità di erogazione dei fondi restanti nel conto di garanzia nel caso di chiusura del conto a seguito della risoluzione del contratto.
- 7.11 I pagamenti ai beneficiari riguardo alle spese incluse in una richiesta di pagamento in caso di PPP sono eseguiti dalla Regione in detto "conto di garanzia".
- 7.12 Il beneficiario titolare del conto di garanzia ha l'obbligo di informare l'Autorità di gestione, che ne faccia richiesta scritta, circa l'ammontare dei fondi erogati e il saldo del conto di garanzia.
- 7.13 Il beneficiario ha, altresì, l'obbligo di informare preventivamente l'Autorità di gestione in caso di sostituzione del partner privato.
- 7.14 Sono ammissibili i costi per il personale del soggetto richiedente, relativamente alle attività previste alla lettera a) dell'art. 7.1, purché riconosciute come incentivo ai sensi e nel rispetto del Codice dei contratti vigente.
- 7.15 E' esclusa qualsiasi forma di autofatturazione.
- 7.16 Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute ed **integralmente pagate** dal **1 gennaio 2020** fino alla data di richiesta di erogazione del saldo;
- Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di quietanza del documento di spesa.

7.17 I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al **Codice Unico di Progetto (CUP)** ed al **Codice identificativo di gara (CIG)** secondo le disposizioni normative vigenti. A tal proposito si ricorda che il progetto, pur riguardando più interventi, è unico e deve essere richiesto alla competente struttura ministeriale **un solo codice CUP** che sia identificativo dell'intero progetto.

Art. 8 - Carattere ed entità del contributo regionale

- 8.1 I progetti candidati sono finanziati sotto forma di cofinanziamento in conto capitale. La percentuale di contribuzione massima non può superare il 40%.
- 8.2 L'ammontare del contributo è calcolato come il prodotto tra la percentuale di contribuzione richiesta e la spesa ammessa a contributo.
- 8.3 Il contributo concedibile di cui al punto precedente non può, in ogni caso, essere superiore a **500.000,00 €** per ogni domanda di contributo.

Art. 9 - Cumulo degli aiuti

- 9.1. Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, con altri contributi, incentivi, agevolazioni di qualsiasi natura e comunque denominati. Il cumulo dei contributi non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta per gli interventi di riqualificazione energetica.

Art. 10 - Presentazione delle domande di contributo - Termini e modalità

- 10.1 La trasmissione delle domande di contributo e di tutti gli allegati obbligatori può avvenire esclusivamente, pena la non ammissibilità, nel seguente periodo:
tra le ore 10,00 del 10 settembre 2019 e le ore 17,00 del 31 gennaio 2020.
- 10.2 La Regione si riserva di aprire nuovamente i termini di presentazione delle domande nel caso in cui non vengano utilizzate completamente le risorse disponibili, ridefinendo inoltre, se necessario, i termini per il completamento delle opere come indicato all'art. 13 del presente bando.

- 10.3 Le domande per accedere ai contributi previsti dal presente bando dovranno essere redatte esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso saranno rese disponibili prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle stesse, sui seguenti siti:

<http://fesr.regione.emilia-romagna.it>

<http://energia.regione.emilia-romagna.it>

Il dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali all'approvazione delle linee guida per la compilazione e trasmissione "on line" delle domande di contributo.

- 10.4 La domanda di contributo è redatta su apposito modulo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nel modulo di domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

- 10.5 Il modulo di domanda dovrà essere firmato digitalmente **dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo delegato** (nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, andrà allegata la **copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma**), essere trasmesso obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della domanda stessa, unitamente agli altri allegati di cui al successivo punto 10.7. Il modulo di domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione degli estremi della marca da bollo o, nel caso di esenzione, in quanto soggetto di diritto pubblico, dichiarazione in merito;
- b) i dati anagrafici del legale rappresentante o di un suo delegato;
- c) i dati identificativi del soggetto richiedente;
- d) la dichiarazione circa il regime IVA;
- e) i recapiti del/i referente/i del progetto proposto;
- f) gli interventi per cui si richiede il contributo, evidenziando l'importo totale delle spese candidate e la percentuale di contributo richiesto, nel rispetto dei massimali previsti dal bando;

- g) la localizzazione dell'edificio nel quale saranno realizzati gli interventi oggetto della richiesta di contributo, completa di indirizzi ed estremi catastali;
 - h) l'indicazione di altri eventuali contributi pubblici ottenuti o richiesti sugli stessi interventi;
 - i) il piano dei costi totale dei soli interventi ammessi a contributo;
 - j) il crono programma delle attività necessarie alla realizzazione del progetto e delle spese da sostenere nelle varie annualità;
 - k) il valore ex ante degli indicatori di monitoraggio del progetto.
- 10.6 Oltre al modulo di domanda di contributo il richiedente dovrà allegare in formato non modificabile **tutti i seguenti documenti distinti (non un file unico) obbligatori, pena la non ammissibilità dell'intera richiesta di contributo:**
- a) **provvedimento di approvazione del progetto almeno corrispondente al livello di progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo di quadro economico, e, ove già acquisito, del Codice Unico di Progetto (CUP) (documento obbligatorio);**
 - b) **computo metrico estimativo con evidenziazione delle voci di tariffa per cui si richiede il contributo (documento obbligatorio);**
 - c) **schema di relazione tecnica del progetto di riqualificazione energetica, asseverata, firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione redatta secondo il modello in Allegato 2 (documento obbligatorio). Tale documento contiene, tra l'altro, la sintesi dei principali risultati di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto, nello stato di fatto e di progetto, ai sensi delle norme richiamate in Allegato 1 (valutazione in uso standard). Le relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche (ante e post intervento) devono essere conservate presso gli uffici del soggetto richiedente e messe a disposizione della Regione in caso di verifiche e/o controlli.**
 - d) **planimetria generale ed elaborati grafici quotati firmati e timbrati da tecnico abilitato all'esercizio della professione, necessari a permettere di individuare le porzioni di edificio**

ad uso pubblico, la localizzazione, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare (documento obbligatorio);

- e) diagnosi energetica dell'edificio, firmata e timbrata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, redatta sulla base alle indicazioni metodologiche di cui all'Allegato 3 (documento obbligatorio).

Art. 11 - Istruttoria delle domande

11.1 La procedura di selezione dei progetti proposti sarà una procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs.123/98. La procedura prevede due fasi istruttorie successive e la seconda fase sarà messa in atto solo ed esclusivamente al superamento della prima:

- a) istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità formale al fine di accertare la presenza della documentazione obbligatoria richiesta e del rispetto della modalità di trasmissione delle domande;
- b) istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.

11.2 L'esito delle fasi istruttorie precedentemente richiamate, sarà sottoposto ad un apposito Nucleo di Valutazione nominato con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa.

11.3 Entro 90 giorni dal termine ultimo per presentazione delle domande, il Nucleo di Valutazione di cui al punto precedente, in base alle indicazioni delle istruttorie effettuate provvederà:

- al calcolo dell'IPS, determinato con i criteri previsti nell'Allegato 1;
- all'entità della spesa ammissibile ed all'ammontare del contributo regionale;
- a formare la graduatoria dei soggetti ammissibili sulla base dell'Indice di Prestazione Sintetico attribuito ai progetti;

- a fornire l'elenco dei soggetti finanziabili in base alle disponibilità economiche;
 - a fornire l'elenco dei soggetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni dell'esclusione.
- 11.4 Il Nucleo di Valutazione durante l'esame delle proposte può decidere di richiedere, solo nel corso della seconda fase istruttoria di cui al punto 11.1, chiarimenti/integrazioni al fine di poter esprimere il giudizio di ammissibilità o meno delle domande. In caso di richiesta di chiarimenti/integrazioni il richiedente deve produrre la documentazione nel termine perentorio di 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta stessa, pena l'inammissibilità dell'intera domanda di contributo.
- 11.5 L'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento sarà pubblicato, previa trasmissione al Responsabile del Procedimento, sui seguenti siti regionali:
- <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>
 - <http://energia.regione.emilia-romagna.it>
- 11.6 Il Nucleo di Valutazione proseguirà l'attività anche dopo l'approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi, per l'esame e la valutazione di varianti.

Art. 12 - Comunicazione degli esiti dell'istruttoria e concessione dei contributi

- 12.1 In caso di progetto ammesso e finanziato, saranno comunicati l'entità delle spese ammesse nella loro suddivisione per voci e l'ammontare del contributo concesso.
- 12.2 In caso di progetto istruito con esito positivo ma non finanziato per esaurimento dei fondi disponibili, sarà comunicata la posizione in elenco e l'entità delle spese ammissibili ma non finanziabili per esaurimento dei fondi.
- 12.3 In caso di progetto istruito con esito negativo sarà comunicata l'esclusione dal contributo con l'indicazione delle motivazioni della stessa.
- 12.4 Le suddette comunicazioni avverranno tramite PEC dei singoli richiedenti.
- 12.5 La Regione provvederà contemporaneamente alla pubblicazione delle graduatorie unitamente agli elenchi

degli ammessi e dei non ammessi sui seguenti siti internet:

- <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>
- <http://energia.regione.emilia-romagna.it>

12.6 La Regione, con atto del Dirigente competente, sulla base delle istruttorie effettuate e sugli esiti trasmessi dal Nucleo di Valutazione al Responsabile del Procedimento, provvede:

- alla presa d'atto degli elenchi delle domande pervenute;
- all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e dell'elenco delle domande non ammesse al contributo previsto nel presente bando;
- alla concessione del contributo riferito a ciascuna domanda ammessa ed all'individuazione dell'ammontare dello stesso in relazione all'importo della spesa ritenuta ammissibile;
- all'approvazione degli elenchi dei progetti istruiti con esito positivo ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili;
- all'impegno della relativa spesa nei limiti delle risorse stanziare per il presente bando.

Art. 13 - Realizzazione degli interventi

13.1 I lavori per gli interventi previsti nelle domande ammesse a contributo devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2021, salvo richiesta di proroga che dovrà pervenire **entro e non oltre** il 30 settembre 2021 e potrà essere concessa per un periodo di **massimo sei mesi** (max 30 giugno 2022);

La richiesta di proroga (max una richiesta), da sottoporre al giudizio della Regione, dovrà essere inoltrata mediante l'applicativo web già richiamato.

Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel "certificato di ultimazione lavori", predisposto secondo quanto previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici.

Non sarà possibile erogare il saldo del contributo in assenza del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- 13.2 Eventuali richieste di varianti al progetto dovranno essere obbligatoriamente comunicate ed inoltrate dal soggetto beneficiario mediante l'apposito applicativo web e secondo quanto riportato in apposite linee guida da approvarsi da parte del dirigente regionale competente. Ai fini del presente bando per varianti al progetto si intendono esclusivamente le modifiche tecniche e/o economiche riferite allo sviluppo progettuale nelle sue varie fasi (art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii). E' consentita massimo una richiesta. Le varianti al progetto non possono comportare un incremento del contributo concesso a seguito dell'istruttoria di ammissione.
- 13.3 Non è soggetta all'obbligo di comunicazione la variazione del piano dei costi a seguito del ribasso di gara.
- 13.4 Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità apportate durante il periodo di efficacia del contratto stesso se conformi all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non sono soggette all'obbligo di comunicazione. Tali varianti potranno essere ritenute ammissibili in seguito alla trasmissione e verifica della rendicontazione, se conformi alla normativa vigente sui contratti pubblici ed ai criteri di ammissibilità del presente bando, e non potranno comportare un incremento del contributo concesso.
- 13.5 Le eventuali richieste di variante al progetto, corredate da apposita documentazione specificata nelle suddette linee guida, dovranno essere adeguatamente motivate ed argomentate ed evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo.
- 13.6 Non sono ammissibili varianti al progetto:
- a) che determinano una spesa ammissibile inferiore a 70.000,00 euro (IVA esclusa);
 - b) che comportano la modifica dell'edificio o degli edifici oggetto di domanda;
 - c) che prevedono variazioni della % di contributo inizialmente richiesta;
 - d) che non rispettino i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal bando per la valutazione dei progetti;

e) che comportano un incremento superiore al 30% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio nello stato di progetto (EP_{gl,nren}), rispetto a quello determinato in sede di istruttoria delle domande di ammissione a contributo;

f) non adeguatamente motivate ed argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzia gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto, e/o le variazioni delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli edifici a seguito della realizzazione degli interventi, e/o alle caratteristiche tecniche degli interventi.

13.7 Il termine per la conclusione dell'istruttoria di ciascuna richiesta di variante è stabilito in 45 giorni, salvo interruzioni dovute a richieste di chiarimenti e/o integrazioni. Il predetto termine decorre dalla data in cui la Regione riceve la richiesta. A seguito della richiesta di variante al progetto, la Regione comunica al beneficiario, l'esito della richiesta e l'entità della spesa ammissibile e del contributo concesso al progetto in variante.

13.8 L'entità del contributo concesso al progetto in variante è determinata applicando le medesime regole previste per la determinazione del contributo assegnato al progetto originario (vedi art. 8).

Art. 14 - Risorse e crono-programma

14.1 Le risorse che insistono sul presente bando fanno riferimento ai capitoli di spesa del POR FESR relativi alle Azioni 4.1.1, 4.1.2 per il triennio 2020/2022.

14.2 Gli impegni finanziari verranno determinati secondo i seguenti criteri:

- a) in base alla disponibilità sui capitoli di bilancio per le annualità di riferimento;
- b) sulla base dei crono-programmi presentati in sede di domanda dai richiedenti.

Art. 15 - Rendicontazione delle spese e modalità di erogazione del contributo

15.1 Il beneficiario che ha ottenuto la concessione del contributo dovrà inviare alla Regione Emilia-Romagna la

rendicontazione delle spese per stati di avanzamento e saldo finale da presentarsi **entro il 30 giugno di ogni anno**.

- 15.2 Entro il 31 gennaio di ogni anno il beneficiario deve inviare l'aggiornamento dello stato di avanzamento delle attività/spese eseguite nell'anno precedente al fine di consentire alla Regione di ottemperare agli adempimenti normativi contabili ed in particolare al principio di armonizzazione prescritto dal D.Lgs.118/2011 e s.s.m.m.ii.
- 15.3 Le istruzioni dettagliate relative alle modalità di pagamento e rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione da presentare a corredo saranno riportate nel manuale di Istruzioni per la rendicontazione, approvato dal Dirigente del Servizio attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'Autorità di gestione FESR, in qualità di Responsabile del procedimento della liquidazione. Il manuale di rendicontazione sarà reso disponibile nella sezione relativa al presente bando sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>.
- 15.4 Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del progetto ammesso, è tenuto a inviare tempestivamente una comunicazione di rinuncia tramite l'applicativo Sfinge2020.
- 15.5 Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno produrre, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, rendicontazione tecnica (es. relazione tecnica asseverata del progetto come realizzato, documentazione fotografica, attestato di prestazione energetica post-intervento, contabilità di cantiere ed altra documentazione prevista dal Codice dei contratti vigente, ecc.).
- 15.6 La rendicontazione delle spese, completa della documentazione amministrativa, tecnica, contabile e di progetto, dovrà essere compilata, firmata digitalmente e trasmessa alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente per via telematica, tramite l'applicazione web SFINGE 2020, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>.
- 15.7 Non saranno ammesse spese pagate e rendicontate con modalità diverse da quelle indicate. Parimenti, tutta la documentazione richiesta nell'applicativo o a seguito di richieste di integrazioni dovrà essere caricata e

trasmessa unicamente attraverso l'applicazione web SFINGE 2020.

15.8 La rendicontazione delle spese è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con le responsabilità anche penali di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso.

15.9 Alla rendicontazione delle spese devono essere allegate la documentazione e le informazioni richieste nei modelli predisposti e resi disponibili su Sfinge2020. La Regione tuttavia può richiedere ulteriore documentazione per verificare la realizzazione conforme del progetto. Di seguito si illustra la documentazione minima che deve essere prodotta:

- documentazione contabile: tutte le spese inerenti al progetto approvato dovranno essere corredate dalla documentazione contabile che ne comprovi la correttezza e la rispondenza ai criteri di ammissibilità. Tale documentazione è costituita dai giustificativi di spesa e di pagamento inerenti al progetto approvato, sui quali deve essere apposto il CUP (Codice Unico di Progetto) risultante dall'atto di concessione del contributo;
- documentazione amministrativa per la verifica dei requisiti necessari alla liquidazione del contributo, tra cui la dichiarazione di non aver mai ricevuto o di avere rimborsato e depositato in un conto bloccato di contabilità speciale gli aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea (dichiarazione Deggendorf);
- documentazione tecnica di progetto riferita a tutte le attività realizzate, che ne comprovi l'effettivo svolgimento secondo le modalità e le tempistiche previste dal bando.

15.10 La determinazione del contributo liquidabile avverrà in base alle seguenti fasi:

a) esame della documentazione inviata ed eventuale richiesta di integrazioni;

b) identificazione della spesa rendicontata ammissibile al finanziamento;

c) verifica che l'importo delle spese rendicontate ammissibili al termine dell'esame della documentazione di cui all'art. 15.9 sia almeno pari a 70.000,00 €, pena la revoca totale del contributo concesso;

d) determinazione del contributo sulla base delle percentuali previste dal bando. Per la determinazione del contributo a seguito di presentazione della rendicontazione a saldo, si applicheranno gli stessi criteri di determinazione del contributo utilizzati in fase di ammissione o di valutazione di variante (artt. 8 e 13). Qualora l'importo delle spese ammesse in fase di liquidazione risultasse inferiore all'investimento ammesso all'atto della concessione, il contributo da erogare verrà proporzionalmente ricalcolato. Una spesa rendicontata e ammessa superiore all'importo dell'investimento approvato non comporta nessun aumento del contributo concesso.

15.11 Nella rendicontazione delle spese dovranno essere indicate le spese effettivamente ed integralmente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Art. 16 - Requisiti di ammissibilità delle spese

16.1 Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate al beneficiario dovranno riportare il CUP di progetto, una descrizione completa dei beni o servizi acquisiti con il riferimento al contratto o all'ordine di acquisto ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato.

16.2 Inoltre, nel rispetto dei seguenti principi generali, la spesa deve essere:

- pertinente e riconducibile al progetto approvato dal nucleo di valutazione, così come eventualmente modificato a seguito di variazione approvata ai sensi di quanto previsto nel presente bando all'art. 13;
- effettivamente sostenuta dal beneficiario, ovvero pagata e quietanzata con modalità tracciabili e verificabili come descritte di seguito nel presente paragrafo;
- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese, come previsto nel bando all'art. 7;
- contabilizzata in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili;
- riferita a fatture, note di addebito o altri documenti contabili equivalenti fiscalmente validi;

- contabilizzata in uno o più conti correnti intestati al richiedente.

- 16.3 I beneficiari sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto: le spese devono essere registrate e chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto beneficiario; le spese non attestabili tramite fatture/documenti giustificativi devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.

Art. 17 - Modalità di pagamento e di quietanza

- 17.1 Saranno ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non saranno ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal bonifico bancario o postale. I bonifici di cui sopra dovranno essere singoli e non cumulativi.
- 17.2 Tutti i pagamenti dovranno essere disposti inserendo nella causale di pagamento, al momento dello stesso, il CUP identificativo del contributo assegnato.
- 17.3 La disposizione di pagamento deve essere singola, nel senso che ad una fattura deve corrispondere un ordine di pagamento di pari importo, tranne il caso in cui con un unico pagamento vengano pagate più fatture dello stesso fornitore tutte esclusivamente inerenti il progetto cofinanziato.
- 17.4 Nel caso che più ordini di pagamento risultino raggruppati dalla banca in un'unica operazione finanziaria (bonifici raggruppati), deve essere garantita la piena tracciabilità del pagamento, ovvero l'importo dell'ordine del bonifico deve corrispondere all'importo della fattura, e pertanto tale corrispondenza deve essere riscontrabile nella quietanza di pagamento, completa dei riferimenti della fattura e del CUP, e nella distinta prodotta dalla banca.
- 17.5 Per i pagamenti effettuati senza riportare il CUP, il CUP stesso dovrà essere apposto successivamente in modo indelebile sui documenti di pagamento e dovrà essere prodotta un'apposita autodichiarazione del beneficiario

riportante il CUP con le motivazioni di mancato utilizzo in sede di pagamento.

- 17.6 La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle spese ammesse è costituita esclusivamente da ricevuta di bonifico (anche bonifico elettronico) o bancario o postale e relativo estratto conto/quietanza del tesoriere, che attesti il pagamento e l'effettiva uscita finanziaria.
- 17.7 Le quietanze di pagamento dovranno riportare il CUP e gli estremi della fattura.
- 17.8 Eventuali ulteriori specifiche sulle modalità di pagamento e quietanza verranno rese note nel manuale di rendicontazione di cui all'art. 15.

Art. 18 - Esame della documentazione di rendicontazione e liquidazione del contributo spettante

- 18.1 A seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, la Regione provvede all'esame della relativa documentazione. Il periodo intercorrente tra la presentazione della rendicontazione e la liquidazione del contributo non potrà eccedere i 90 giorni, del procedimento come previsto dal Regolamento CE 1303/2013 che potranno determinarsi qualora la documentazione risultasse parzialmente insufficiente o non chiara e in tal caso la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni. La richiesta di integrazione alla documentazione interrompe i termini di cui al presente comma, di norma fino a 20 giorni.
- 18.2 A seguito dell'esame della rendicontazione finanziaria e tecnica trasmessa dal beneficiario e delle eventuali integrazioni, la Regione potrà:
- a) dichiarare la regolarità (totale o parziale) della rendicontazione presentata e la conformità (totale o parziale) delle spese sostenute e quietanzate rispetto alle spese preventivate (anche nel caso di variazioni autorizzate e/o non significative);
 - b) dichiarare la non regolarità della rendicontazione presentata. In tale caso, previa eventuale richiesta di chiarimenti, la Regione si riserva la facoltà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso e di chiedere la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali maturati;
- 18.3 La liquidazione del contributo verrà effettuata al termine dell'istruttoria di verifica della

documentazione contabile, tecnica amministrativa e di progetto presentata. L'importo del contributo sarà liquidato entro gli importi massimi previsti in fase di concessione.

18.4 Il responsabile del procedimento per la liquidazione del contributo è il Dirigente del Servizio attuazione e liquidazione dei programmi di finanziamento e supporto all'Autorità di gestione FESR.

18.5 Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre:

- se il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC). Qualora venga accertata una irregolarità in capo al soggetto beneficiario si opererà con la procedura prevista dall'art. 4 (Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso d'inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore) comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;

- se il beneficiario del contributo sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione.

Art. 19 - Controlli e casi di revoca del contributo

19.1 La Regione, in ogni momento, si riserva la facoltà di svolgere controlli documentali ed in loco, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento.

19.2 Tali controlli potranno comprendere i seguenti aspetti:

- il possesso dei requisiti dichiarati dal beneficiario per l'accesso al finanziamento e, laddove pertinente, il loro mantenimento per 5 anni dall'erogazione del saldo;

- l'operatività dei beni e/o dei servizi finanziati, per 5 anni dall'erogazione del saldo al beneficiario;
- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- l'effettivo sostenimento delle spese dichiarate, la loro pertinenza rispetto all'operazione finanziata e la loro corretta registrazione contabile, inclusa un'adeguata codificazione che garantisca la loro tracciabilità;
- la conformità delle spese dichiarate alle normative comunitaria e nazionale.

19.3 La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere - con le modalità indicate nel medesimo articolo - controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

19.4 I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

19.5 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, la Regione si riserva di procedere alla revoca d'ufficio del contributo.

19.6 In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute sia a titolo di acconto che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale.

19.7 In particolare, si procederà alla revoca d'ufficio, parziale o totale, dei contributi ed al recupero delle somme eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- a) qualora il beneficiario del contributo non rispetti le indicazioni ed i vincoli contenuti nel presente bando;

- b) qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità;
- c) qualora siano state apportate varianti al progetto, non comunicate o non autorizzate dalla Regione ai sensi dell'art. 13, che comportano un incremento dell'indice di prestazione energetica dell'edificio superiore al 30% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio nello stato di progetto (EP_{gl,nren}) rispetto a quello determinato per il progetto approvato dalla Regione;
- d) qualora il beneficiario non rispetti i termini previsti per la conclusione dei lavori e per la trasmissione della rendicontazione;
- e) qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili in sede di rendicontazione siano inferiori alla soglia di cui all'art. 15.10 lett. c);
- f) qualora i beni acquistati per la realizzazione degli interventi vengano ceduti, alienati o distratti nei 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione degli interventi medesimi;
- g) qualora il beneficiario comunichi con lettera sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato la rinuncia al contributo;
- h) qualora in sede di controllo si dovesse riscontrare che i metodi utilizzati per determinare e quantificare gli obiettivi prestazionali richiesti per l'accesso al contributo e necessario a formulare la graduatoria delle domande ammesse non sono corretti e che gli obiettivi prestazionali dichiarati non sono ottenibili per effetto degli interventi realizzati. In tale caso la revoca del contributo sarà totale e sarà disposta previa contestazione e previo contraddittorio con il beneficiario;
- i) nel caso in cui il beneficiario, entro il termine fissato per la presentazione della rendicontazione non abbia ottenuto la certificazione energetica dell'edificio, in conformità con quanto disposto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156;
- j) qualora il beneficiario non rispetti gli obblighi stabiliti dall'art. 71 "Stabilità delle operazioni" del Reg.(UE) 1303/2013.

19.8 In caso di revoca del cofinanziamento, il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente già erogate, aumentate degli interessi legali maturati e, se del caso, degli interessi di mora.

Art. 20 - Obblighi a carico dei beneficiari del cofinanziamento

20.1. I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

20.2. Nello specifico è responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, in tutti i documenti prodotti e nelle attività di comunicazione relative al progetto, che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo Regionale.

20.3. In merito a contributi pubblici di importo inferiore a € 500.000,00 il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto. Le linee guida ed il modello di poster, disponibili sul portale Por Fesr <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/por-fesr/por2014-2020/comunicazione-2014-2020/comunicazione-beneficiari> forniscono indicazioni precise su come attivare gli obblighi di comunicazione.

20.4. Il beneficiario è inoltre tenuto a rendere disponibile, sul proprio sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso.

20.5. La Regione Emilia-Romagna fornirà inoltre assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi attraverso lo Sportello Imprese, contattabile tramite mail: infoporfesr@regione.emilia-romagna.it oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

20.6. Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR-FESR.

- 20.7. Si richiederà ai potenziali beneficiari ed ai beneficiari di collaborare alla rilevazione del loro grado di soddisfazione in merito ai servizi di supporto forniti dalla Regione attraverso il portale POR-FESR e lo Sportello Imprese.
- 20.8. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet regionale <http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/>.
- 20.9. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'accettazione del cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).
- 20.10. L'Autorità di gestione del POR svolge l'attività di monitoraggio finalizzata ad assicurare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tale fine i soggetti beneficiari del cofinanziamento sono tenuti a fornire piena collaborazione e informazione - con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
- 20.11. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti dall'Autorità di gestione, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del Programma Operativo Regionale.
- 20.12. I dati del beneficiario saranno trattati, ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne, richiamato nel paragrafo "Tutela della Privacy", ed i cui contenuti sono meglio specificati sul sito istituzionale del POR FESR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna.

Art. 21 - Responsabile del procedimento

- 21.1. Il responsabile del procedimento relativo all'attuazione del presente bando ai sensi della Legge n. 241/90 è il Responsabile del Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia sostenibile.

Tutela della privacy

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine

a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati con finalità legate al bando regionale di interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica. Inoltre, il trattamento dei dati viene effettuato anche ai fini della valutazione del rischio di frode, attraverso lo strumento informatico Arachne.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

ALLEGATO 1)

INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO E METODI DI CALCOLO

INDICATORE PRESTAZIONALE SINTETICO

Ai fini della definizione della graduatoria dei progetti ammissibili si utilizzerà il seguente Indice di Prestazione Sintetico (IPS):

$$IPS = \left[\frac{R_a}{(I * \%_{contributo})} * 100 + (Q_{ef}) + (Q_{t1} + Q_{t2} + Q_{t3} + Q_{t4}) \right] * \left[1 + \frac{F_{m1} + F_{m2}}{100} \right]$$

dove:

Ra [kWh/anno] = Q_{nren} ante intervento - Q_{nren} post intervento

Q_{nren} ante intervento [kWh/anno] = Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio nello stato di fatto in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti nel presente Allegato.

Q_{nren} post intervento [kWh/anno] = Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio nello stato di progetto in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo definiti nel presente Allegato.

I [€] = importo complessivo del quadro economico del progetto (ivi incluse lavorazioni e prestazioni non ammesse a contributo);

%contributo = percentuale di contributo richiesta;

Q_{ef} = Qualità economico finanziaria del progetto in termini di sostenibilità e di economicità della proposta (fino a 30 punti) inteso come tempo di ritorno semplice del progetto, ossia il rapporto tra investimento e risparmio economico atteso con la realizzazione del progetto.

E' previsto il seguente punteggio

- a) 10 punti se il Tr è maggiore di 20 anni;
- b) 20 punti se il Tr è compreso 10 e 20 anni (estremi inclusi)
- c) 30 punti se il Tr è minore 10 anni.

Ai fini del calcolo del risparmio economico atteso si farà riferimento alle quantità annue consumate dei vettori energetici calcolate in uso standard e ai costi unitari di fornitura indicati in diagnosi energetica.

Qt1 = qualità tecnica dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi (fino a 30 punti) inteso come fattore di maggiorazione connesso ad interventi che prevedono una riduzione dell'indice di emissioni di CO₂:

- 10 punti se il progetto prevede una riduzione inferiore al 20,00% dell'indice di emissioni di CO₂ (espresso in kg/m² anno) rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 20 punti se il progetto prevede una riduzione tra il 20,00% ed il 30,00% (estremi inclusi) dell'indice di emissioni di CO₂ (espresso in kg/m² anno) rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 30 punti se il progetto prevede una riduzione superiore al 30,00% dell'indice di emissioni di CO₂ (espresso in kg/m² anno) rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio.

Qt2 = qualità tecnica dell'operazione in termini di definizione degli obiettivi (fino a 30 punti) inteso come fattore di maggiorazione connesso ad interventi che prevedono un miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio oggetto della domanda di contributo:

- 10 punti se il progetto prevede una riduzione inferiore al 20,00% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 20 punti se il progetto prevede una riduzione tra il 20,00% ed il 30,00% (estremi inclusi) dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio;
- 30 punti se il progetto prevede una riduzione superiore al 30,00% dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio rispetto a quello dello stato di fatto dell'edificio.

Qt3 = qualità tecnica dell'operazione in termini di qualità tecnica della metodologia (fino a 30 punti):

- 30 punti se l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio ante intervento è maggiore di 250,00 kWh/m² anno;
- 20 punti se l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio ante intervento è compreso tra 250,00 kWh/m² anno e 180,00 kWh/m² anno (estremi inclusi);
- 10 punti se l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,nren}) complessivo dell'edificio ante intervento è minore di 180,00 kWh/m² anno.

Qt4 = qualità tecnica dell'operazione in termini delle procedure di attuazione degli interventi (fino a 20 punti):

- 2 punti se è stato approvato il progetto preliminare/di fattibilità tecnico economica di cui all'art 23 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- 25 punti se è stato approvato il progetto definitivo;
- 50 punti se è stato approvato il progetto esecutivo alla data di presentazione della domanda.

Fm₁ = fattore di maggiorazione per domande che comprendono interventi di trasformazione di edifici in edifici ad energia quasi zero (10 punti).

Fm₂ = fattore di maggiorazione per domande riguardanti progetti proposti da enti che hanno approvato il PAES:

- 10 punti se l'ente ha approvato il PAES/PAESC e se nell'atto di approvazione del progetto allegato alla domanda di contributo è richiamata la delibera di consiglio comunale che approva il PAES/PAESC.

METODI DI CALCOLO

Per il calcolo della prestazione energetica dell'edificio, necessaria a determinare l'indice IPS, si ritengono ammissibili i seguenti metodi di calcolo:

- Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
- UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
- UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
- UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
- UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;
- UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.

Dall'entrata in vigore si applicheranno anche le seguenti norme:

- UNI TS 11300-5: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 5: Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili;
- UNI TS 11300-6: Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili.

La prestazione energetica degli edifici è determinata sulla base della quantità di energia necessaria annualmente per soddisfare le esigenze legate a un uso standard dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per il riscaldamento, il raffrescamento, per la ventilazione, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone (ascensori e scale mobili).

Qualora un edificio ammissibile a bando, sia costituito da parti individuabili come appartenenti a diverse categorie d'uso (come definite dal DPR 26 agosto 1993, n.412), le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete; in questo caso ai fini del calcolo della prestazione energetica dell'edificio, e di redazione del documento "Modello di asseverazione del progetto", l'edificio deve essere valutato mediante la media dei valori degli indici di prestazione

energetica relativi alle diverse parti, pesata rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati. Qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le relative zone termiche, l'edificio è valutato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato. Le medesime regole sono da applicare quando si è in presenza di plesso di edifici.

Al fine di consentire l'applicazione omogenea di fattori di conversione e di emissione alle fonti/vettori energetici impiegati per la fornitura di servizi energetici agli edifici, per la determinazione della loro prestazione energetica si fa riferimento a quanto sotto riportato.

Nell'ambito delle metodologie di calcolo di cui sopra, si applicano - come esplicitamente previsto dalle norme citate dalla DGR 1275/2015 e successive modifiche ed integrazioni - i seguenti fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti per fonte / vettore energetico, in energia primaria rinnovabile (EP,ren), non rinnovabile (EP,nren) e totale (EP,gl).

Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici

Vettore energetico	$f_{p,nren}$	$f_{p,ren}$	$f_{p,tot}$
Gas naturale ⁽¹⁾	1,05	0	1,05
GPL	1,05	0	1,05
Gasolio e Olio combustibile	1,07	0	1,07
Carbone	1,10	0	1,10
Biomasse solide ⁽²⁾	0,20	0,80	1,00
Biomasse liquide e gassose ⁽²⁾	0,40	0,60	1,00
Energia elettrica da rete ⁽³⁾	1,95	0,47	2,42
Teleriscaldamento ⁽⁴⁾	1,5	0	1,5
Rifiuti solidi urbani	0,2	0,2	0,4
Teleraffrescamento ⁽⁴⁾	0,5	0	0,5
Energia termica da collettori solari	0	1,00	1,00
Energia elettrica prodotta da fotovoltaico, mini-eolico e mini-idraulico	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno - free cooling	0	1,00	1,00
Energia termica dall'ambiente esterno - pompa di calore	0	1,00	1,00
⁽¹⁾ I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽²⁾ Come definite dall'allegato X del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ⁽³⁾ Fonte GSE. I valori saranno aggiornati ogni due anni sulla base dei dati forniti da GSE. ⁽⁴⁾ Fattore assunto in assenza di valori dichiarati dal fornitore e asseverati da parte terza (vedi punto h seguente)			

Per la determinazione del consumo annuo in uso standard di combustibili o vettori energetici prelevati all'esterno del sistema (EDEL) si applicano, inoltre, i seguenti fattori di conversione dell'energia fornita per il funzionamento degli impianti.

	Unità misura dell'energia fornita _L	Valore fattore di conversione dell'energia fornita in fonte/vettore energetico	Unità di misura fonte/vettore energetico consumato
Energia elettrica da rete	kWh	1	kWhel
Gas naturale	kWh	0,106	Smc
GPL	kWh	0,078	kg
Carbone	kWh	0,126	kg
Gasolio e Olio combustibile	kWh	0,085	kg
Biomasse solide: generico	kWh	0,345	kg
Biomasse solide: legna u.r. 25%	kWh	0,260	kg
Biomasse solide: pellet	kWh	0,214	kg
Solare fotovoltaico "on site"	kWh	0	kWhel
Solare termico "on site"	kWh	0	kWh
Mini-eolico "on site"	kWh	0	kWhel
Teleriscaldamento	kWh	1	kWh
Teleraffrescamento	kWh	1	kWh

Per la determinazione delle emissioni di CO₂ per le diverse fonti o vettori energetici si applicano i seguenti fattori di emissione riferiti all'energia fornita per il funzionamento degli impianti.

	Unità misura dell'energia fornita Q _{DEL}	Valore fattore di emissione in CO ₂	Unità di misura CO ₂ emessa
Energia elettrica da rete	kWh	0,4332	Kg
Gas naturale	kWh	0,1998	Kg
GPL	kWh	0,2254	Kg
Carbone	kWh	0,3402	Kg
Gasolio e Olio combustibile	kWh	0,2642	Kg
Biomasse solide (tutte)	kWh	0	Kg
Biomasse liquide	kWh	0	Kg
Biomasse gassose	kWh	0	Kg
Solare fotovoltaico	kWh	0	Kg
Solare termico	kWh	0	Kg
Eolico	kWh	0	Kg
Teleriscaldamento	kWh	0,36 (*)	Kg
Teleraffrescamento	kWh	0,1688 (*)	Kg

(*) in assenza di valori dichiarati dal gestore

ALLEGATO 2)**Schema di relazione tecnica di Progetto**

Relazione tecnica del progetto di riqualificazione energetica

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il
 _____, C.F. _____ residente in
 _____ (_____) Via
 _____ n. civ. _____
 C.A.P. _____ iscritto presso l'albo professionale
 _____ (specificare estremi iscrizione albo
 professionale), con n. _____, per incarico ricevuto da
 _____, in qualità di tecnico abilitato
 che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai
 sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle responsabilità
 e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
 dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/00), sotto la sua personale responsabilità

ASSEVERA

- che quanto dichiarato nella presente relazione, si basa su elementi, dati ed informazioni personalmente acquisite e verificate con diligenza tecnico-specialistica;
- che per la determinazione dell'Indice prestazionale sintetico (IPS) del progetto, sono state redatte relazioni di calcolo delle prestazioni energetiche del sistema edificio impianto, nello stato di fatto e di progetto, ai sensi delle norme richiamate in Allegato 1 (valutazione in uso standard) i cui risultati principali sono riportati nella presente relazione. Tali relazioni sono conservate presso gli uffici del soggetto richiedente e messe a disposizione della Regione in caso di verifiche e/o controlli.
- che gli interventi ed i suoi componenti sono stati correttamente dimensionati nel rispetto delle normative vigenti;
- che il progetto è conforme alle prescrizioni previste dal bando in oggetto;
- che il progetto riguarda un edificio come definito all'art. 2 del bando, dotato di impianto di climatizzazione invernale in uso (art. 4.2);
- che il progetto non riguarda edifici di nuova costruzione, secondo le prescrizioni dell'art. 4.4 del bando;
- che il progetto riguarda uno o più edifici di proprietà del soggetto richiedente o nella sua disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 4.1 del bando;
- che per il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 4.5 del bando il volume lordo riscaldato delle porzioni di edificio ad uso non ammesso è pari a _____ mc .

lì, _____

Il Tecnico
 (Timbro e firma)

1. LOCALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO**EDIFICIO 1)**

Comune di _____, prov. _____, via
 _____ numero civico _____ CAP _____

Estremi catastali EDIFICIO 1

Foglio _____ Particella _____ Subalterno/i _____

(specificare i sub che compongono l'edificio)

[.....]

EDIFICIO N)

Comune di _____, prov. _____, via
 _____ numero civico _____ CAP _____

Estremi catastali EDIFICIO N

Foglio _____ Particella _____ Subalterno/i _____

(specificare i sub che compongono l'edificio)

2. STATO DI FATTO DELL'EDIFICIO

Questa parte descrittiva riguarda la situazione ante intervento e deve contenere:

*I. Una
 descrizione dell'edificio oggetto di intervento e delle
 attività svolte all'interno, con indicazione del contesto
 di riferimento, del numero e della destinazione d'uso;*

*II. Una
 descrizione accurata di ogni edificio oggetto di
 intervento, con riguardo ai componenti dell'involucro
 edilizio (es. muratura esterna, chiusure trasparenti, solai
 di copertura e contro terra), se possibile anche con*

dettaglio della stratigrafia, e di tutti gli impianti tecnici presenti;

III. L'eventuale inserimento di alcuni rilievi fotografici deve essere mirato ad agevolare la lettura e deve contenere una didascalia con il riferimento su una planimetria del punto di rilievo.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Questa parte descrittiva riguarda la proposta di intervento di riqualificazione energetica e deve contenere:

i. la descrizione della funzionalità e la pertinenza del progetto realizzato in relazione alla prestazione energetica dell'edificio ed al perseguimento degli obiettivi di efficientamento energetico suggeriti in diagnosi.

ii. descrizione dettagliata dello stato di progetto del sistema edificio/impianto, e delle sue caratteristiche tecnico-funzionali e dimensionali.

iii. confronto tra i parametri energetici nello stato di fatto e di progetto che incidono sul miglioramento della prestazione energetica dell'edificio e sulla riduzione dei consumi (es. trasmittanze termiche, rendimenti degli impianti, potenza nominale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ecc.).

4. PARAMETRI DIMENSIONALI E RISULTATI DI CALCOLO

In questa parte, **compilando obbligatoriamente** tutte le tabelle sotto riportate, occorre indicare i principali dati e risultati del calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio o degli edifici (valore complessivo della proposta progettuale) eseguiti mediante i metodi di cui all'Allegato 1. Si ricorda che qualora si tratti di più di un edificio, oppure l'edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a diverse categorie d'uso (come definite dal DPR 26 agosto 1993, n.412) gli indici di prestazione energetica degli edifici devono essere valutati mediante la media dei valori degli indici di prestazione energetica relativi alle diverse parti, pesata

*rispetto ai corrispondenti volumi lordi climatizzati.
Analogamente nel caso di edifici dotati di più APE*

1. Dati generali e dimensionali dell'edificio			
Definizione	U.M.	Stato di fatto	Stato di progetto
Volume lordo climatizzazione invernale	m ³		
Volume lordo climatizzazione estiva	m ³		
Superficie utile totale calpestabile	m ²		
Superficie utile energetica climatizzazione invernale	m ²		
Superficie utile energetica climatizzazione estiva	m ²		
Superficie disperdente	m ²		
Rapporto S/V	//		

2. Servizi energetici presenti				
Tipologia	Stato di fatto		Stato di progetto	
	Presenza	Efficienza media stagionale	Presenza	Efficienza media stagionale
Climatizzazione invernale	• SI • NO		• SI • NO	
Climatizzazione estiva	• SI • NO		• SI • NO	
Produzione acs	• SI • NO		• SI • NO	
Ventilazione meccanica	• SI • NO		• SI • NO	
Illuminazione artificiale	• SI • NO		• SI • NO	
Trasporto di persone o cose	• SI • NO		• SI • NO	

3. Prestazione energetica dell'edificio

DEFINIZIONE	SIMBOLO	U.M.	Stato di fatto	Stato di progetto
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale rinnovabile	EP _{H,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non rinnovabile	EP _{H,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la produzione acs rinnovabile	EP _{W,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la produzione acs non rinnovabile	EP _{W,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la ventilazione rinnovabile	EP _{V,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la ventilazione non rinnovabile	EP _{V,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva rinnovabile	EP _{C,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva non rinnovabile	EP _{C,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale rinnovabile	EP _{L,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per l'illuminazione artificiale non rinnovabile	EP _{L,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose rinnovabile	EP _{T,ren}	kWh/m ² anno		
Indice di prestazione energetica per il trasporto di persone o cose non rinnovabile	EP _{T,ren}	kWh/m ² anno		
Le caratteristiche del sistema edificio/impianti sono tali da poter classificare l'edificio come edificio ad energia quasi zero	//	//	• SI • NO	• SI • NO

4. Fabbisogni energetici dell'edificio					
DEFINIZIONE	SIMBOLO	U.M.	Stato di fatto	Stato di progetto	
Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria totale per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato 1	Q_{gl}	kWh/anno			
Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria non rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato 1	$Q_{gl,ren}$	kWh/anno			
Fabbisogno energetico annuale per soddisfare le esigenze legate ad un uso standard dell'edificio in termini di energia primaria rinnovabile per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, nel settore non residenziale, per l'illuminazione e per gli impianti di trasporto persone, calcolato mediante i metodi di calcolo di cui all'Allegato 1	$Q_{gl,ren}$	kWh/anno			

5. Fonti/Vettori energetici utilizzati					
Fonte/Vettore	U.M.	Quantità annua consumata in uso		Costo unitario (euro/ U.M)	Risparmio economico (euro)
		Stato di fatto	Stato di progetto		
● Energia elettrica da rete	kWhe				
● Gas naturale	Smc				
● GPL	kg				
● Carbone	kg				
● Gasolio e olio combustibile	kg				
● Biomasse solide	kg				
● Biomasse legna: u.r. 25%	kg				
● Biomasse solide pellets	kg				
● Energia elettrica da solare fotovoltaico "on site"	kWhe				
● Energia termica da solare termico "on site"	kWht				
● Energia elettrica da minieolico "on site"	kWhe				
● Energia elettrica da mini-idroelettrico "on site"	kWhe				
● Teleriscaldamento	kWht				
● Teleraffrescamento	kWht				
● Energia aerotermica	kWht				
● Altro (specificare)	kWh				

6. Indici di prestazione energetica globali ed emissioni	
Stato di fatto	Stato di progetto
<p>Indice della prestazione energetica non rinnovabile</p> <p>EPgl,ren kWh/m² anno</p> <p>_____</p>	<p>Indice della prestazione energetica non rinnovabile</p> <p>EPgl,ren kWh/m² anno</p> <p>_____</p>
<p>Indice della prestazione energetica rinnovabile</p> <p>EPgl,ren kWh/m² anno</p> <p>_____</p>	<p>Indice della prestazione energetica rinnovabile</p> <p>EPgl,ren kWh/m² anno</p> <p>_____</p>
<p>Emissioni di CO₂ kg/m² anno</p> <p>_____</p>	<p>Emissioni di CO₂ kg/m² anno</p> <p>_____</p>

7. Produzione energia elettrica

Caratteristiche tecniche impianto	Stato di fatto			Stato di progetto		
	Energia prodotta [kWh/anno]	Energia auto-consumata [kWh/anno]	Energia esportata [kWh/anno]	Energia prodotta [kWh/anno]	Energia auto-consumata [kWh/anno]	Energia esportata [kWh/anno]
es. solare fotovoltaico potenza nominale 20 kWp						
es. impianto di cogenerazione da 250 kW _e						
[...]						

5. Modalità di finanziamento, esecuzione e gestione

Vanno descritte le modalità previste per il finanziamento, l'esecuzione e la gestione dell'intervento con l'indicazione e la descrizione delle eventuali forme di cofinanziamento come incentivi nazionali, risorse proprie o altre forme di supporto e in che misura percentuale.

6. Piano dei costi del progetto

- Qualora il progetto di riqualificazione energetica candidato sia ricompreso in un progetto più ampio, ovvero in un progetto che include lavori non ammissibili a contributo, fornire un elenco con i riferimenti delle voci di tariffa del computo metrico per cui si richiede il contributo.
- Compilare la seguente tabella riepilogativa, indicando gli importi sia IVA esclusa che IVA inclusa:

Piano dei costi ammissibili del progetto		
Tipologie di costo ammissibili articolo 6.1 lettere a), b)	Importo richiesto (euro, IVA escl)	Importo richiesto (euro, IVA incl)
a) progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica (max 20% di b)		
b) fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere ammesse a contributo, ivi inclusi opere edili strettamente necessarie ed oneri di sicurezza		
IMPORTO COMPLESSIVO RICHIESTO		

ALLEGATO 3)

Indicazioni metodologiche per elaborare il rapporto di diagnosi energetica

1. Introduzione

La Diagnosi Energetica è una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di un'attività e/o impianto, di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi - benefici e riferire in merito ai risultati.

Operativamente la diagnosi energetica prevede una serie di azioni che riguardano il rilievo e l'analisi di dati relativi al sistema edificio/impianti in condizioni di esercizio (dati geometrico - dimensionali, termo-fisici dei componenti l'involucro edilizio, prestazionali del sistema impiantistico, ecc.), l'analisi e le valutazioni economiche dei consumi energetici, l'individuazione delle possibili misure di efficienza energetica e la valutazione della loro fattibilità tecnico-economica.

2. Oggetto e Servizi da sottoporre a diagnosi

La diagnosi energetica deve riguardare tutti gli edifici, o le parti degli edifici, oggetto del progetto candidato per il contributo.

L'anno di riferimento della diagnosi deve essere l'ultimo in cui sono disponibili i consumi tra i tre anni precedenti a quello della presentazione della domanda di contributo.

Tutti i dati relativi a consumi e produzione devono essere possibilmente riferiti ad un periodo di riferimento di tre anni consecutivi (incluso l'anno di riferimento).

La diagnosi deve necessariamente includere alcune modellizzazioni o calcoli al fine di determinare il profilo di utilizzo corrente dell'energia e le opportunità di miglioramento dell'efficienza energetica.

Il livello di modellizzazione o di calcolo deve essere appropriato a scopo ed accuratezza della diagnosi energetica (es. calcolo delle prestazioni energetiche dell'edificio ai sensi delle norme UNI 11300 modalità di calcolo A3 (adattata all'utenza). Il calcolo deve idealmente riflettere i valori e le condizioni reali (uso, occupazione, temperature interne, clima, ecc.), e non valori standardizzati.

Il modello di calcolo dell'uso energetico deve essere confrontato in termini di congruenza con i consumi energetici reali (raccolta dei dati relativi alle bollette di fornitura energetica).

I servizi energetici da sottoporre a diagnosi sono i seguenti:

- a) climatizzazione invernale
- b) climatizzazione estiva

- c) produzione acqua calda sanitaria
- d) ventilazione meccanica
- e) illuminazione
- f) trasporto persone o cose (es. ascensori, scale mobili ecc.)

3. Contenuti minimi del rapporto di diagnosi energetica:

Il rapporto di diagnosi energetica contiene le seguenti informazioni:

A) ANALISI DI CONTESTO:

- 1) *Informazioni generali sulla organizzazione sottoposta a diagnosi, sull'auditor energetico e sulla metodologia di diagnosi energetica;*
- 2) *Descrizione, anche mediate fotografie e planimetrie, del(dei) sistema(i) oggetto di diagnosi;*
- 3) *Norme tecniche e legislazione pertinenti.*

B) ANALISI ENERGETICA:

- 1) *Descrizione, scopo, obiettivo, livello di dettaglio, e confini della diagnosi energetica.*
- 2) *Informazioni sul metodo di raccolta dati.*
- 3) *Indicazione dell'anno e del periodo di riferimento.*
- 4) *Unità di misura, Fattori di conversione e di aggiustamento in grado di influenzare i consumi energetici.*
- 5) *Elenco dei punti di fornitura dei vettori energetici e relativi codici (codice POD, codice PDR, ecc.).*
- 6) *Descrizione del sistema edificio/impianti, anche mediante fotografie: fornire dati sulle modalità di utilizzo dell'edificio e sulla conduzione degli impianti, dati climatici, caratteristiche dimensionali (volume, superficie) e tecniche del fabbricato e delle strutture disperdenti, inventario e caratteristiche tecniche e di utilizzo degli impianti.*
- 7) *Modello di Calcolo dei consumi e degli indicatori di prestazione energetica:* fornire i principali risultati dei calcoli quali fabbisogni energetici, indici di prestazione e quantità consumate in un anno dei vettori energetici utilizzati. Devono essere indicati sia i risultati complessivi, sia disaggregati per i singoli servizi energetici presenti nell'edificio. Nel calcolo è incluso anche il contributo delle eventuali fonti rinnovabili impiegate, quali pannelli solari termici, moduli fotovoltaici, ecc.
- 8) *Analisi dei Consumi energetici reali:* fornire i consumi di energia complessivi e disaggregati per vettore energetico in termini di quantità e costi (es. contatore elettrico,

consumi elettrici (kWh) (dettaglio) e relativa spesa). Nell'analisi sono incluse anche le trasformazioni interne (es. energia solare fotovoltaica prodotta, autoconsumata ed esportata).

- 9) **Confronto consumi reali-consumi calcolati** per la convalida del modello energetico e degli indici di prestazione energetica.
- 10) **Individuazione delle opportunità di miglioramento dell'efficienza energetica:** valutare, da un punto di vista tecnico-economico, gli interventi di riqualificazione necessari a conseguire un miglioramento delle prestazioni energetiche. Gli interventi per cui si richiede contributo devono risultare tra quelli suggeriti dalla diagnosi.

ALLEGATO 4)**Scheda di sintesi del bando**

Nome campo	Descrizione campo
Tipologia procedura di attivazione	Bando
Titolo	POR FESR 2014-2020 - ASSE 4: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (PRIORITA' DI INVESTIMENTO "4C" - OBIETTIVO SPECIFICO "4.1" - AZIONI 4.1.1 E 4.1.2) - BANDO 2019
Titolo breve (sito)	Interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica – Bando 2019
Responsabile del procedimento	Bertini Silvano
Codice programma/Legge	POR FESR Emilia-Romagna – 2014IT16RFOP008
Asse	4 – Promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema produttivo
Obiettivo tematico	04 – Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Priorità di investimento	4c – Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
Obiettivo specifico	4.1 – Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
Azione	4.1.1 – Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici 4.1.2 – Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza
Indicatori di risultato	262014IT16RFOP008 – Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro 92014IT16RFOP008 – Consumi finali di energia per unità di lavoro
Indicatori di output	CO30 – Energie rinnovabili: Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili CO34 – Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 4.C.12014IT16RFOP008 – Numero di edifici che hanno raggiunto un miglioramento nella certificazione energetica 4.C.22014IT16RFOP008 – Risparmio conseguibile 4.C.32014IT16RFOP008 – Risparmio di emissioni CO2 4.C.42014IT16RFOP008 – Risparmio di emissioni di PM10 4.C.52014IT16RFOP008 – Risparmio di emissioni di NOx
Campo intervento	010 – Energie rinnovabili: solare 011 – Energie rinnovabili: biomassa 012 – Altre energie rinnovabile 013 – Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno 014 – Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica
Forme di finanziamento	01 – Sovvenzione a fondo perduto
Tipo di territorio	07 – Non pertinente
Meccanismi erogazione territoriali	07 – Non pertinente
Categoria di Regione	Regioni più sviluppate
Priorità S3	No
Regime di aiuto	
Intensità dell'aiuto	40%;
Tipologia beneficiari	Pubblici
Periodo di esigibilità delle spese	01/01/2020 – 30/06/2022
Dotazione finanziaria	28.000.000,00 (vedi nota)
Note	A seguito degli atti di concessione ed impegno dei bandi approvati con DGR 610/2016 e 1978/2017 risultano ancora disponibili risorse tali da attivare la

	presente procedura
--	--------------------